

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2003/C 296/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2003/C 296/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) .....	2
2003/C 296/03	Avviso relativo al dazio antidumping in vigore sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Repubblica ceca: modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping .....	4
	<b>Banca centrale europea</b>	
2003/C 296/04	Parere della Banca centrale europea — del 1 dicembre 2003 — su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero [COM(2003) 507 def.] (CON/2003/26) .....	5
	<i>II Atti preparatori</i>	
	.....	
	<i>III Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2003/C 296/05	Avviso di invito a presentare proposte EuropeAid/117490/C/G — Programma Ambiente nei paesi in via di sviluppo — Programma sulle foreste tropicali e altre foreste nei paesi in via di sviluppo .....	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 296/06	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Benbecula e Barra (Scozia) <sup>(1)</sup> .....	7
2003/C 296/07	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra lo Orkney continentale (Kirkwall) e le isole Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay e Eday <sup>(1)</sup> .....	9



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

5 dicembre 2003

(2003/C 296/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2087	LVL	lats lettoni	0,6576
JPY	yen giapponesi	130,79	MTL	lire maltesi	0,4298
DKK	corone danesi	7,4415	PLN	zloty polacchi	4,6366
GBP	sterline inglesi	0,7021	ROL	leu rumeni	40 390
SEK	corone svedesi	8,9523	SIT	tolar sloveni	236,515
CHF	franchi svizzeri	1,5577	SKK	corone slovacche	41,02
ISK	corone islandesi	89,32	TRL	lire turche	1 753 921
NOK	corone norvegesi	8,08	AUD	dollari australiani	1,6455
BGN	lev bulgari	1,9521	CAD	dollari canadesi	1,5772
CYP	sterline cipriote	0,5836	HKD	dollari di Hong Kong	9,3839
CZK	corone ceche	32,352	NZD	dollari neozelandesi	1,8772
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0743
HUF	fiorini ungheresi	266,45	KRW	won sudcoreani	1 440,77
LTL	litas lituani	3,4532	ZAR	rand sudafricani	7,7216

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 296/02)

**Data di adozione della decisione:** 11.11.2003**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 436/03**Titolo:** Programma di aiuto a favore delle aziende agricole e degli allevamenti ittici la cui esistenza è minacciata a causa delle conseguenze dell'estrema siccità e calura registrate nel 2003**Obiettivo:** Salvaguardare l'esistenza delle aziende colpite dalle conseguenze dell'estrema siccità e calura registrate nel 2003. L'aiuto è inteso a compensare le perdite subite dalle aziende per effetto della siccità**Fondamento giuridico:** Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Beteiligung des Bundes an Hilfsprogrammen der Länder für landwirtschaftliche Unternehmen und Betriebe der Aquakultur, die durch die Folgen der extremen Trockenheit oder Hitze 2003 in ihrer Existenz gefährdet sind**Stanzamento:** 90 milioni di euro**Intensità o importo dell'aiuto:** L'aiuto è erogato sotto forma di pagamenti diretti o di abbuoni di interessi sui prestiti di capitale. L'intensità dell'aiuto è variabile**Durata:** Aiuto una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

\_\_\_\_\_

**Data di adozione della decisione:** 11.11.2003**Stato membro:** Italia**N. dell'aiuto:** N 381/03**Titolo:** Regime dei contratti di filiera**Obiettivo:** Stimolare la costituzione di filiere nel settore agricolo**Fondamento giuridico:** Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 66, commi 1 e 2**Stanzamento:** 300 milioni di euro per il periodo 2003-2005**Intensità o importo dell'aiuto:**

Aiuto agli investimenti nelle aziende: dal 40 al 75 %.

Aiuto alla trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli: 40 o 50 %.

Aiuto all'avvio o all'ampliamento di attività: 100 % il primo anno, quindi riduzione di 20 punti percentuale all'anno fino ad estinzione.

Aiuto alla realizzazione di controlli di qualità: 100 % il primo anno, quindi riduzione di circa 16,7 punti percentuale all'anno fino ad estinzione.

Aiuto per il controllo dei prodotti biologici e dei sistemi di etichettatura obbligatori: 100 %.

Assistenza tecnica per la promozione della commercializzazione di prodotti di qualità: sino a 100 000 euro per beneficiario o per periodo di tre anni, ovvero 50 % delle spese per le PMI, con applicazione dell'importo più elevato.

Assistenza tecnica al di fuori della commercializzazione di prodotti di qualità: sino a 100 000 euro per beneficiario o per periodo di tre anni, ovvero 50 % delle spese per le PMI, con applicazione dell'importo più elevato.

Aiuto alla pubblicità: 50 %, che può essere portato fino al 75 % nel caso dei prodotti delle PMI delle regioni dell'obiettivo 1.

Aiuto alla ricerca: 50 % o 100 %

**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

\_\_\_\_\_

**Data di adozione della decisione:** 11.11.2003**Stato membro:** Germania (Sassonia)**N. dell'aiuto:** N 265/03**Titolo:** Aiuto individuale al caseificio di Leppersdorf**Obiettivo:** Finanziare investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

**Fondamento giuridico:** Investitionszulagengesetz

**Stanzamento:** 40 035 579 euro

**Intensità o importo dell'aiuto:** L'aiuto sarà accordato sotto forma di sovvenzioni dirette. L'intensità massima dell'aiuto ammonta al 22,8 % delle spese ammissibili

**Durata:** Sino al 31 dicembre 2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 11.11.2003

**Stato membro:** Austria (Austria superiore)

**N. dell'aiuto:** N 203/03

**Titolo:** Modifica del programma di protezione delle zone prative nell'Austria superiore

**Obiettivo:** Preservare la coltivazione delle piante da foraggio sui prati. La difficile situazione di reddito degli allevatori di bovini ha fatto sì che le zone prative coltivate a foraggio sono state sostituite da altre coltivazioni con rese più elevate, in particolare da granturco e cereali da insilamento. Le conseguenze di tale evoluzione sul piano ambientale sono una maggiore erosione, l'impoverimento delle specie vegetali e animali e il ricorso ai pesticidi. Il pericolo di erosione è associato, in particolare, alla coltura di granturco da insilamento, che è la pianta che più comunemente sostituisce il fieno. Per incoraggiare gli agricoltori a continuare a coltivare l'erba da foraggio è possibile concedere un sostegno a fronte dell'impegno di coltivare sui prati piante come il trifoglio e l'erba medica o piante da foraggio o praterie seminate

**Fondamento giuridico:** Richtlinien des Landes Oberösterreich für die Gewährung von Beihilfen nach dem Oberösterreichischen Grünlandsicherungsprogramm mit der Programm-ergänzung „Feldfutterbau“ ab 2003

**Stanzamento:** Il costo annuale della modifica è stimato a 1,42 milioni di euro

**Intensità o importo dell'aiuto:** L'importo dell'aiuto è pari a 37 euro per ettaro di superficie coltivata a foraggio. Dagli

esempi forniti dalle autorità austriache emerge che l'intensità dell'aiuto varia tra il 23 % e il 36 %

**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 11.11.2003

**Stato membro:** Finlandia

**N. dell'aiuto:** N 138/03

**Titolo:** Aiuto per la rimozione dei ceppi

**Obiettivo:** Scopo della misura di aiuto è di contribuire alla prevenzione meccanica della carie del legno (hetrobasion annosum). La misura di aiuto notificata copre parte dei costi connessi con la rimozione meccanica dei ceppi arborei (abbattimento completo degli alberi per il risanamento delle aree infette), che va a sostituire il trattamento chimico. L'aiuto è limitato alla spesa che si dovrebbe sostenere per il trattamento con pesticidi (costo dei prodotti chimici usati per la prevenzione e costo di applicazione dei medesimi)

**Fondamento giuridico:**

— Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikäävän torjunnasta

— Jord- och skogsbrukministeriets bestämmelse om förebyggande av rotticka

**Stanzamento:** Circa 200 000 euro

**Intensità o importo dell'aiuto:** 0,44 euro per metro cubo di ceppi tagliati

**Durata:** Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Avviso relativo al dazio antidumping in vigore sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Repubblica ceca: modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping**

(2003/C 296/03)

Le importazioni di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Repubblica ceca, sono soggette ad un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La Nova Hut a.s., una società con sede nella Repubblica ceca, le cui esportazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura nella Comunità sono soggette, in forza del suddetto regolamento, ad un'aliquota individuale del dazio antidumping pari al 5,1 %, ha informato la Commissione di aver modificato la propria ragione sociale in Ispat Nova Hut a.s. a decorrere dall'11 aprile 2003.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio individuale applicatale sotto la precedente ragione sociale di Nova Hut a.s.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, dalle quali risulta che nessuna attività della società connessa alla produzione, vendita ed esportazione di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, risente della modifica di ragione sociale. La Commissione conclude pertanto che tale modifica non influisce in alcun modo sulle conclusioni del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio. Pertanto, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, il riferimento alla Nova Hut a.s. s'intende alla società Ispat Nova Hut a.s.

Il codice addizionale Taric 8463, precedentemente attribuito alla Nova Hut a.s., si applica alla Ispat Nova Hut a.s.

---

<sup>(1)</sup> GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1 dicembre 2003

**su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero [COM(2003) 507 def.]**

(CON/2003/26)

(2003/C 296/04)

1. Il 22 settembre 2003 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (in seguito «regolamento proposto»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5, del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.
3. L'obiettivo del regolamento proposto è quello di fornire una base giuridica per la raccolta e l'elaborazione di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero, all'interno dell'Unione europea (UE). La Commissione necessita di tali statistiche al fine di preparare, in conformità dell'articolo 99, paragrafo 3, del trattato, relazioni da presentare al Consiglio che consentano a quest'ultimo di sorvegliare l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Per di più, in virtù dell'articolo 133, paragrafi 2 e 3, del trattato, la Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e ha il compito di condurre negoziati commerciali, dietro autorizzazione del Consiglio. La Commissione necessita di informazioni statistiche pertinenti e di buona qualità ai fini dello svolgimento di tali compiti. Inoltre, tali informazioni sono necessarie per attuare e operare una revisione dei negoziati commerciali, tra cui l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), nonché per i negoziati presenti e futuri su ulteriori accordi.
4. Il regolamento proposto istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie, sia fornendo le definizioni comuni che gli Stati membri dovrebbero utilizzare in fase di elaborazione della loro bilancia dei pagamenti, degli scambi internazionali di servizi e degli investimenti diretti all'estero, sia specificando gli obblighi relativi ai dati da trasmettere.
5. Il regolamento proposto definisce altresì le norme minime per la diffusione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Infine, esso istituisce il comitato della bilancia dei pagamenti quale nuova istanza per la promozione della cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e la BCE, quest'ultima in veste di osservatore, con riguardo alle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.
6. La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto. In conformità del protocollo d'intesa sottoscritto il 10 marzo 2003 dalla Direzione Generale Statistiche della BCE (DG Statistiche) e dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), la BCE, e in particolare la sua DG Statistiche, si dichiara pronta a cooperare con l'Eurostat con riguardo all'elaborazione del conto finanziario, e del relativo reddito, della bilancia dei pagamenti della UE, vista la sua esperienza nell'elaborazione della bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro.
7. Il considerando 7 del regolamento proposto menziona il fatto che il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro <sup>(1)</sup> ha un impatto diretto sulla raccolta di statistiche. In particolare, l'articolo 8 di quest'ultimo prevede la possibilità di aumentare da 12 500 euro a 50 000 euro la soglia per la dichiarazione di pagamenti transfrontalieri da parte delle banche. Ciò solleva qualche preoccupazione, in particolare poiché tale aumento potrebbe incidere sulla qualità della bilancia dei pagamenti degli Stati membri della UE e dei paesi che diverranno Stati membri della UE, per i quali le statistiche di bilancia dei pagamenti sono importanti per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza.

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

8. La BCE accoglie con favore in particolare l'articolo 8 del regolamento proposto relativo alla trasmissione e scambio di dati riservati a fini statistici. In effetti, l'articolo 8 potrebbe essere d'aiuto nel superamento delle difficoltà ricorrenti riguardanti lo scambio di dati riservati. La BCE è del parere che l'attività svolta dagli Stati membri con riguardo ai dati utilizzati per l'aggregato comunitario sarà utile anche per accrescere la qualità dell'aggregato dell'area dell'euro.
9. La BCE inoltre considera positivamente l'articolo 11 che le consente di prendere parte al comitato della bilancia dei pagamenti nella veste di osservatore. La partecipazione della BCE in tale comitato sarà d'ausilio, anche se limitatamente al proprio status di osservatore, al fine di assicurare coerenza fra i diversi obblighi di segnalazione statistica gravanti sugli Stati membri e di assicurare il rispetto dei principi statistici internazionali. Ciò accrescerà altresì l'efficienza dei sistemi di elaborazione della bilancia dei pagamenti e delle statistiche ad essi connesse ed eleverà la qualità dei dati e delle note metodologiche (metadati).
10. La BCE prende nota del fatto che il regolamento proposto non prevede che vengano richiesti dati sulle riserve ufficiali da parte degli Stati membri, non esistendo riserve ufficiali della UE in quanto tali. Tuttavia, se si considerasse necessario, a fini statistici, prevedere per il futuro la richiesta di dati sulle riserve ufficiali (ad esempio per effettuare la chiusura, in termini contabili, della bilancia dei pagamenti della UE e rendere così più semplice la valutazione sulla qualità dei dati), la DG Statistiche della BCE, in collegamento con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), potrebbe mettere a disposizione le proprie competenze specifiche in relazione all'elaborazione di tale componente e alla metodologia ad esso connessa. In tal caso, si intende altresì che gli Stati membri non partecipanti dovranno fornire alla BCE i dati pertinenti (ad esempio crediti nei confronti di non residenti nella UE in valute diverse dall'euro o in qualunque altra valuta che abbia corso legale all'interno della UE).
11. La BCE ha interesse a che il ruolo internazionale dell'euro venga sorvegliato, condividendo così l'interesse espresso di recente dal Parlamento europeo <sup>(1)</sup>. Il SEBC, negli anni a venire, valuterà la necessità di fornire informazioni sulla disaggregazione per valuta — che evidenzia quanto meno la disaggregazione tra l'euro e le altre valute — con riguardo a transazioni in beni e servizi, e la maniera in cui tali informazioni possano essere raccolte in maniera efficace. A seconda del risultato dell'esame della questione, essa potrebbe essere affrontata, a tempo debito, nell'ambito delle commissioni pertinenti, nella prospettiva di valutare l'opportunità di apportare al regolamento proposto le modifiche del caso.
12. Il presente parere sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° dicembre 2003.

*Il Presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET

---

<sup>(1)</sup> In particolare ci si riferisce alla Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo internazionale dell'area dell'euro e alla prima valutazione dell'introduzione delle banconote e monete del 3 luglio 2003 [COM(2002) 332 — 2002/2259(INI)].

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

**Avviso di invito a presentare proposte EuropeAid/117490/C/G****Programma Ambiente nei paesi in via di sviluppo****Programma sulle foreste tropicali e altre foreste nei paesi in via di sviluppo**

(2003/C 296/05)

La Commissione europea invita a presentare progetti nei paesi in via di sviluppo da realizzare grazie ai contributi finanziari del «Programma Ambiente nei paesi in via di sviluppo» e del «Programma sulle foreste tropicali e altre foreste nei paesi in via di sviluppo» delle Comunità europee. Il testo completo delle Linee guida per i candidati è a disposizione degli interessati al seguente indirizzo:

Commissione europea  
AIDCO/F6  
Sig. Pascale Noël  
Ufficio: J-54 1/140  
Rue de Genève 1-3-5  
B-1140 Bruxelles

e sul seguente sito internet:

<http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl>

Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al **9 marzo 2004 alle ore 16.00**.

---

**Esercizio di servizi aerei di linea****Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Benbecula e Barra (Scozia)**

(2003/C 296/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. **Introduzione:** A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.07.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Regno Unito ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Benbecula e Barra. Le norme prescritte dagli obblighi di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 53/06 del 4 marzo 1995 e modificate mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 143/04 dell'8 maggio 1998, C 154/04 del 29 maggio 2001, C 310/10 del 13 dicembre 2002 e C 295 del 5.12.2003.

Se entro il 1° marzo 2004 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra Benbecula e Barra, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti, e successivamente modificati,

e senza corrispettivo finanziario, il Regno Unito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di fornire tali servizi a decorrere dal 1° aprile 2004.

2. **Oggetto della gara d'appalto:** Fornitura, a decorrere dal 1° aprile 2004, di servizi aerei di linea tra Benbecula e Barra, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 53/06 del 4 marzo 1995 e successivamente modificati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 143/04 dell'8 maggio 1998, C 154/04 del 29 maggio 2001, C 310/08 del 13 dicembre 2002 e C 295 del 5.12.2003.

3. **Partecipazione alla gara:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.07.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. Il servizio in questione sarà soggetto alle norme dell'Autorità dell'aviazione civile (CAA).
4. **Procedura di appalto:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
5. **Capitolato d'oneri/qualifiche ecc.:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara, le condizioni e i tempi di attuazione del contratto, come pure il testo degli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 53/06 del 4 marzo 1995 e successivamente modificati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 143/04 dell'8 maggio 1998, C 154/04 del 29 maggio 2001, C 310/08 del 13 dicembre 2002 e C 295 del 5.12.2003, può essere richiesto gratuitamente all'indirizzo dell'autorità aggiudicatrice:

Comhairle nan Eilean Siar, Council Offices, Sandwick Road, UK-Stornoway HS1 2BW, Isle of Lewis. Att: Murdo J. Gray, vice direttore dei servizi tecnici. Tel.: (44-18 51) 70 94 03. Fax: (44-18 51) 70 94 82.

I vettori sono invitati a includere nel fascicolo della gara documenti relativi alla loro situazione finanziaria (una relazione annuale, i conti certificati relativi agli ultimi 3 esercizi, nonché il fatturato e i profitti prima delle imposte relativi agli ultimi tre esercizi), alla loro esperienza e alla capacità tecnica di fornire i servizi in questione. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni sulle risorse e abilità tecnico-finanziarie di qualsiasi proponente.

Le offerte devono essere espresse in lire sterline e i documenti giustificativi devono essere in lingua inglese. Il contratto si considera stipulato ai sensi della legge scozzese e soggetto all'esclusiva giurisdizione delle corti scozzesi.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi nel periodo specificato al punto 7 a decorrere dalla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale). Il corrispettivo deve essere calcolato conformemente alle specifiche. L'importo esatto del corrispettivo accordato può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

Il contratto viene rilasciato dal Comhairle nan Eilean Siar. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del contratto devono essere in lire in sterline.

7. **Durata, modifiche e rescissione del contratto:** Un contratto di 2 anni con inizio al 1.04.2004 ha termine il 31.03.2006. Qualsiasi modifica del contratto o recesso dallo stesso deve essere conforme alle disposizioni del contratto. Una modifica delle condizioni di esercizio è ammessa solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.
8. **Sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del vettore:** Nel caso in cui un vettore venga meno per qualsiasi ragione al suo obbligo di operare un volo, il Comhairle nan Eilean Siar, sulla base di quanto precede, può ridurre il corrispettivo in misura proporzionale per ogni volo non effettuato. Tale riduzione, tuttavia, non può essere praticata se la mancata effettuazione del volo è conseguenza di una delle seguenti circostanze (e non è imputabile ad atti o omissioni del vettore):
- condizioni meteorologiche/maree,
  - chiusura degli aeroporti,
  - ragioni di sicurezza,
  - scioperi,
  - ragioni di incolumità.
- Conformemente alle disposizioni del contratto, il vettore è tenuto a specificare le ragioni della mancata effettuazione del servizio.
9. **Termine di presentazione delle offerte:** 1 mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.
10. **Invio della domanda:** Le offerte devono essere inviate all'indirizzo di cui al precedente punto 5. Le persone ammesse all'apertura delle offerte saranno funzionari designati a tal fine dal Comhairle nan Eilean Siar e scelti tra quelli dei «Technical Services» e dei «Corporate Services Departments».
11. **Validità della gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 2004, un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 1° aprile 2004, o prima di tale data, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti, e successive modifiche, e senza corrispettivo finanziario.

### Esercizio di servizi aerei di linea

#### **Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra lo Orkney continentale (Kirkwall) e le isole Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay e Eday**

(2003/C 296/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

#### **Introduzione**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Regno Unito ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra lo Orkney continentale (Kirkwall) e le isole Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay e Eday. Le norme prescritte dagli obblighi di servizio pubblico per Papa Westray e North Ronaldsay sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 394/04 del 30 dicembre 1997 e modificate mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 369/02 del 22 dicembre 2000, C 363/06 del 19 dicembre 2001 e C 295 del 5.12.2003. Le norme prescritte dagli obblighi di servizio pubblico per Westray, Sanday, Stronsay e Eday sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 363/05 del 19 dicembre 2001 e modificate mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 295 del 5.12.2003.

Se entro il 1° marzo 2004 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra lo Orkney continentale (Kirkwall) e le isole Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay e Eday, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, il Regno Unito, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di fornire questi servizi a decorrere dal 1° aprile 2004.

Il contratto viene rilasciato dallo Orkney Islands Council, di seguito «Autorità aggiudicatrice».

1. **Oggetto della gara d'appalto:** Fornitura, a decorrere dal 1° aprile 2004, di servizi aerei di linea tra lo Orkney continentale (Kirkwall) e le isole Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay e Eday, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti sulle rotte in questione. Gli obblighi di servizio pubblico per Papa Westray e North Ronaldsay sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 394/04 del 30 dicembre 1997 e modificati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 369/02 del 22 dicembre 2000, C 363/06 del 19 dicembre 2001 e C 295 del 5.12.2003. Gli obblighi di servizio pubblico per Westray, Sanday, Stronsay e Eday sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 363/05 del 19 dicembre 2001 e modificati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 295 del 5.12.2003.

2. **Partecipazione alla gara:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi in questione saranno soggetti alle norme dell'Autorità dell'aviazione civile (CAA).
3. **Procedura di appalto:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
4. **Capitolato d'onori/qualifiche ecc.:** Il capitolato d'onori completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara, le condizioni e i tempi di attuazione del contratto come pure il testo degli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 394/04 del 30 dicembre 1997, modificati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 369/2 del 22 dicembre 2000, C 363/06 del 19 dicembre 2001 e C 295 del 5.12.2003, per Papa Westray e North Ronaldsay; e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 363/05 del 19 dicembre 2001 e modificati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 295 del 5.12.2003 per Westray, Sanday, Stronsay e Eday può essere richiesto gratuitamente all'indirizzo dell'autorità aggiudicatrice:

Orkney Islands Council, Council Offices, School Place, UK-Kirkwall KW15 1NY, Orkney, Scotland. Att: Jeremy Baster, Direttore dei servizi sviluppo e tutela). Tel.: (44-18 56) 87 35 35. Fax: (44-18 56) 87 58 46.

I vettori sono invitati a includere nel fascicolo della gara documenti relativi alla loro situazione finanziaria (una relazione annuale, i conti certificati relativi agli ultimi 3 esercizi, nonché il fatturato e i profitti prima delle imposte relativi agli ultimi tre esercizi), alla loro esperienza e alla capacità tecnica di fornire i servizi in questione. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni sulle risorse e abilità tecnico-finanziarie di qualsiasi proponente.

Le offerte devono essere espresse in lire sterline e i documenti giustificativi devono essere in lingua inglese. Il contratto si considera stipulato ai sensi della legge scozzese e soggetto all'esclusiva giurisdizione delle corti scozzesi.

5. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione per un anno a decorrere dalla data prevista per l'inizio del servizio. Il corrispettivo deve essere calcolato conformemente alle specifiche. L'importo esatto del corrispettivo accordato può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

Il contratto viene rilasciato dallo Orkney Islands Council. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del contratto devono essere in lire in sterline.

6. **Durata, modifiche e rescissione del contratto:** Il contratto di 1 anno per le 6 rotte ha inizio il 1° aprile 2004 e termina il 31 marzo 2005. Qualsiasi modifica del contratto o recesso dallo stesso deve essere conforme alle disposizioni del contratto. Una modifica delle condizioni di esercizio è ammessa solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

7. **Sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del vettore:** Nel caso in cui un vettore venga meno per qualsiasi ragione al suo obbligo di operare un volo, l'autorità aggiudicatrice, sulla base di quanto precede, può ridurre il corrispettivo in misura proporzionale per ogni volo non effettuato. Tale riduzione, tuttavia, non può essere praticata se la mancata effettuazione del volo è conseguenza di una delle seguenti circostanze (e non è imputabile ad atti o omissioni del vettore):

- condizioni meteorologiche,
- chiusura degli aeroporti,

- ragioni di sicurezza,
- scioperi,
- ragioni di incolumità.

Conformemente alle disposizioni del contratto, il vettore è tenuto a specificare le ragioni della mancata effettuazione del servizio.

8. **Termine di presentazione delle offerte:** 1 mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

9. **Invio della domanda:** Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo in busta sigillata (e la documentazione relativa alla gara deve essere inserita nella busta all'uopo fornita che deve essere a sua volta sigillata):

Chief Executive, Orkney Islands Council, Council Offices, School Place, Kirkwall, Orkney, Scotland KW15 1NY.

Le persone ammesse all'apertura delle offerte saranno scelte tra il personale dell'autorità aggiudicatrice.

10. **Validità della gara:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 2004, un programma di esercizio delle rotte in questione a decorrere dal 1° aprile 2004, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti, e successive modifiche per Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay e Eday, senza corrispettivo finanziario. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di non accettare alcuna offerta se, per ragioni fondate, nessuna di esse è considerata accettabile.